

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 315

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

47° anno  
14 ottobre 2004

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Regolamento (CE) n. 1762/2004 del Consiglio, del 24 settembre 2004, relativo alla gestione del sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica moldova nella Comunità europea** ..... 1
  
- ★ **Regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio, dell'11 ottobre 2004, che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell'attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY)** ..... 14
  
- Regolamento (CE) n. 1764/2004 della Commissione, del 13 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 24
  
- ★ **Regolamento (CE) n. 1765/2004 della Commissione, del 13 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2002 per quanto riguarda l'impiego prolungato delle sostanze elencate nell'allegato II <sup>(1)</sup>** ..... 26
  
- ★ **Regolamento (CE) n. 1766/2004 della Commissione, del 13 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2199/2003 che stabilisce misure transitorie per l'applicazione per l'anno 2004 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime del pagamento unico per superficie per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia** ..... 27
  
- ★ **Regolamento (CE) n. 1767/2004 della Commissione, del 13 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2318/2001 per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura** ..... 28
  
- ★ **Regolamento (CE) n. 1768/2004 della Commissione, del 13 ottobre 2004, che fissa le percentuali di deprezzamento da applicare all'acquisto d'intervento dei prodotti agricoli per l'esercizio 2005** ..... 30

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

**Consiglio**

2004/692/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 24 settembre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica moldova che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica moldova nella Comunità europea** ..... 32

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica moldova che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica moldova nella Comunità europea ..... 33

**Commissione**

2004/693/CE:

- ★ **Decisione della Commissione dell'8 ottobre 2004 che modifica la decisione 2004/233/CE con riguardo all'elenco dei laboratori autorizzati a controllare l'efficacia della vaccinazione anti-rabbica in alcuni carnivori domestici [notificata con numero C(2004) 3686] <sup>(1)</sup>** ..... 47

*Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea*

- ★ **Posizione comune 2004/694/PESC del Consiglio dell'11 ottobre 2004 relativa ad ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)** ..... 52

**Rettifiche**

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 1761/2004 della Commissione, del 12 ottobre 2004, recante misure specifiche nel settore dei cavolfiori (GU L 314 del 13.10.2004)** ..... 54



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1762/2004 DEL CONSIGLIO****del 24 settembre 2004****relativo alla gestione del sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica moldova nella Comunità europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° luglio 1998 è entrato in vigore l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica moldova, dall'altra<sup>(1)</sup>.
- (2) È stato effettuato un approfondito esame della situazione delle importazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica moldova nella Comunità europea, e, in base alle informazioni disponibili, le parti hanno concluso un accordo in forma di scambio di lettere<sup>(2)</sup> che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per il periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2006, sempreché le parti non decidano di porre fine al sistema prima di questa scadenza.
- (3) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>(3)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Nel periodo dal 29 ottobre 2004 al 31 dicembre 2006, conformemente alle disposizioni dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica moldova che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica moldova nella Comunità europea, le importazioni nella Comunità di taluni prodotti di acciaio elencati nell'allegato I, originari della Repubblica moldova, sono subordinate alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle

autorità della Comunità e conforme al modello di cui all'allegato II.

2. Nel periodo di cui al paragrafo 1 le importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati nell'allegato I, originari della Repubblica moldova, sono subordinate altresì al rilascio di un documento di esportazione da parte delle autorità competenti della Moldova.

Il documento di esportazione, conforme al modello di cui all'allegato III, è valido per l'esportazione in tutto il territorio doganale della Comunità. Per ottenere il rilascio del documento di vigilanza di cui al paragrafo 1, l'importatore deve presentare l'originale debitamente compilato del documento di esportazione. L'importatore deve in ogni caso presentare l'originale del documento di esportazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di spedizione delle merci cui si riferisce il documento.

3. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in seguito denominata «NC»). L'origine dei prodotti contemplati dal presente regolamento è determinata secondo le norme vigenti nella Comunità.

4. Le autorità competenti della Comunità informano la Repubblica moldova di qualsiasi modifica della NC riguardante i prodotti contemplati dal presente regolamento prima che dette modifiche entrino in vigore nella Comunità.

5. Le merci spedite prima del 29 ottobre 2004 sono escluse dalla portata del presente regolamento. La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti sono caricati, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto.

*Articolo 2*

1. Il documento di vigilanza di cui all'articolo 1 è rilasciato automaticamente e gratuitamente dalle competenti autorità degli Stati membri, per qualsiasi quantitativo richiesto, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore comunitario ha presentato la domanda, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale domanda sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.

<sup>(1)</sup> GU L 181 del 24.6.1998, pag. 3.

<sup>(2)</sup> Cfr. pag. 33 della presente Gazzetta Ufficiale.

<sup>(3)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

2. Il documento di vigilanza rilasciato da una delle competenti autorità nazionali elencate nell'allegato IV è valido in tutta la Comunità.

3. La domanda dell'importatore per il rilascio del documento di vigilanza deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) nome e indirizzo completo del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax e l'eventuale numero di identificazione utilizzato dalle autorità nazionali competenti) e, se del caso, partita IVA;
- b) se del caso, nome e indirizzo completo del dichiarante o del rappresentante del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax);
- c) nome e indirizzo completo dell'esportatore;
- d) descrizione precisa delle merci, compresi:
  - la denominazione commerciale,
  - il codice o i codici NC,
  - il paese di origine,
  - il paese di spedizione;
- e) il peso netto, espresso in kg, e le quantità nell'unità prescritta, se diversa dal peso netto, per voce della NC;
- f) il valore CIF delle merci in euro alla frontiera comunitaria, per voce della NC;
- g) se si tratta di prodotti di seconda scelta o di qualità inferiore a quella standard <sup>(1)</sup>;
- h) il periodo e il luogo proposti per lo sdoganamento;
- i) se la domanda reitera una domanda precedente relativa al medesimo contratto;
- j) la seguente dichiarazione, datata e firmata dal richiedente con la trascrizione del suo nome in stampatello:

«Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e che risiede nella Comunità».

L'importatore presenta inoltre una copia del contratto di vendita o di acquisto, la fattura pro forma e/o, qualora le merci non

siano acquistate direttamente nel paese di produzione, un certificato di produzione rilasciato dall'acciaieria produttrice.

4. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati solo fintantoché il regime di liberalizzazione delle importazioni continua ad applicarsi alle operazioni in questione. Fatte salve eventuali modifiche delle normative in vigore in materia di importazione o eventuali decisioni prese nell'ambito di un accordo o della gestione di un contingente:

— il periodo di validità del documento di vigilanza è fissato a quattro mesi,

— i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente.

5. L'importatore rinvia i documenti di vigilanza all'autorità che li ha rilasciati al termine del periodo di validità.

#### Articolo 3

1. La constatazione che il prezzo unitario al quale si effettua l'operazione supera di meno del 5% quello indicato nel documento di importazione oppure che il valore o la quantità totali dei prodotti presentati all'importazione superano di meno del 5% quelli indicati in tale documento non osta all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

2. Le domande di documenti di importazione e i documenti stessi sono riservati e la loro consultazione è limitata unicamente alle autorità competenti e al richiedente.

#### Articolo 4

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro i primi dieci giorni di ogni mese:

a) dati precisi sulle quantità e sui valori (calcolati in euro) per i quali sono stati rilasciati documenti di importazione nel corso del mese precedente;

b) dati precisi sulle importazioni effettuate nel corso del mese che precede quello di cui alla lettera a).

Le informazioni fornite dagli Stati membri sono suddivise per prodotto, codice NC e paese.

2. Gli Stati membri segnalano tutte le eventuali anomalie o frodi riscontrate nonché, se del caso, i motivi per cui si sono rifiutati di rilasciare un documento di importazione.

<sup>(1)</sup> Secondo i criteri stabiliti nella comunicazione della Commissione concernente i criteri di identificazione dei prodotti siderurgici di seconda scelta originari dei paesi terzi applicati dai servizi doganali degli Stati membri (GU C 180 dell'11.7.1991, pag. 4).

*Articolo 5*

Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento sono inviate per via elettronica alla Commissione utilizzando l'apposita rete integrata, a meno che, per cause tecniche di forza maggiore, non si debba ricorrere temporaneamente ad altri mezzi di comunicazione.

*Articolo 6*

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 7*

Le modifiche degli allegati che si rendano eventualmente necessarie in seguito alle modifiche dell'allegato o delle appendici dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica moldova, come pure le modifiche delle norme comunitarie in materia di statistiche, regimi doganali, regole comuni per l'importazione o la vigilanza delle importazioni, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 2004.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

L. J. BRINKHORST

## ALLEGATO I

## ELENCO DEI PRODOTTI SOGGETTI A DUPLICE CONTROLLO SENZA LIMITI QUANTITATIVI

## MOLDOVA

7202	7301
7203	7303
7206	7304
7207	7305
7208	7306
7209	7307
7210	7312
7211	
7212	
7213	
7214	
7215	
7216	
7217	
7218	
7219	
7220	
7221	
7222	
7223	
7224	
7225	
7226	
7227	
7228	
7229	

---

## ALLEGATO II

## COMUNITÀ EUROPEA

## DOCUMENTO DI VIGILANZA

Esemplare per il destinatario	1	<b>1. Destinatario</b> (ragione sociale, indirizzo completo, paese, partita IVA)	<b>2. Numero di rilascio</b>		
	1		<b>3. Luogo e data previsti per l'importazione</b>		
			<b>4. Autorità competente per il rilascio</b> (denominazione, indirizzo e numero di telefono)		
			<b>5. Dichiarante/rappresentante (se del caso)</b> (nome e indirizzo completo)		
			<b>6. Paese di origine</b> (e codice della nomenclatura)		
			<b>7. Paese di provenienza</b> (e codice della nomenclatura)		
			<b>8. Ultimo giorno di validità</b>		
			<b>9. Designazione delle merci</b>	<b>10. Codice delle merci (NC) e categoria</b>	
			<b>11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari</b>		
			<b>12. Valore CIF frontiera CE in euro</b>		
<b>13. Indicazioni supplementari</b>					
<b>14. Visto dell'autorità competente</b>  <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">Data:</div> <div style="width: 30%;">Firma:</div> <div style="width: 30%;">Timbro:</div> </div>					

15. <b>IMPUTAZIONI</b> Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata			
16. <b>Quantità netta</b> (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. <b>Documento doganale</b> (modello e numero) o <b>numero di estratto</b> e <b>data di imputazione</b>	20. <b>Nome, Stato membro, firma</b> e <b>timbro dell'autorità di</b> <b>imputazione</b>
17. <b>In cifre</b>	18. <b>In lettere per la quantità</b> <b>imputata</b>		
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			

Unire qui eventuali fogli aggiunti

## COMUNITÀ EUROPEA

## DOCUMENTO DI VIGILANZA

Esemplare per l'autorità competente	2	<b>1. Destinatario</b> (ragione sociale, indirizzo completo, paese, partita IVA)	<b>2. Numero di rilascio</b>
	2		<b>3. Luogo e data previsti per l'importazione</b>
			<b>4. Autorità competente per il rilascio</b> (denominazione, indirizzo e numero di telefono)
			<b>5. Dichiarante/rappresentante (se del caso)</b> (nome e indirizzo completo)
	2		<b>7. Paese di provenienza</b> (e codice della nomenclatura)
			<b>8. Ultimo giorno di validità</b>
	<b>9. Designazione delle merci</b>		<b>10. Codice delle merci (NC) e categoria</b>
			<b>11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari</b>
<b>12. Valore CIF frontiera CE in euro</b>			
<b>13. Indicazioni supplementari</b>			
<b>14. Visto dell'autorità competente</b>  Data:  Firma: <span style="margin-left: 200px;">Timbro:</span>			

15. <b>IMPUTAZIONI</b> Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata			
16. <b>Quantità netta</b> (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. <b>Documento doganale</b> (modello e numero) o <b>numero di estratto</b> e <b>data di imputazione</b>	20. <b>Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione</b>
17. <b>In cifre</b>	18. <b>In lettere per la quantità imputata</b>		
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			

Unire qui eventuali fogli aggiunti

ALLEGATO III

1. <b>Exporter</b> (name, full address, country)	<b>ORIGINAL</b>		2. <b>Number</b>	
	3. <b>Year</b>		4. <b>Product group</b>	
5. <b>Consignee</b> (name, full address, country)	<b>EXPORT DOCUMENT</b> (steel products)			
	6. <b>Country of origin</b>		7. <b>Country of destination</b>	
8. <b>Place and date of shipment — means of transport</b>	9. <b>Supplementary details</b>			
10. <b>Description of goods — manufacturer</b>	11. <b>CN code</b>	12. <b>Quantity</b> <sup>(1)</sup>	13. <b>Fob value</b> <sup>(2)</sup>	
14. <b>CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY</b>				
15. <b>Competent authority</b> (name, full address, country)	At ..... on .....			
	(Signature)		(Stamp)	

<sup>(1)</sup> Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.  
<sup>(2)</sup> In the currency of the sale contract.

1. <b>Exporter</b> (name, full address, country)	<b>COPY</b>		2. <b>Number</b>	
	3. <b>Year</b>		4. <b>Product group</b>	
5. <b>Consignee</b> (name, full address, country)	<b>EXPORT DOCUMENT</b> (steel products)			
	6. <b>Country of origin</b>		7. <b>Country of destination</b>	
8. <b>Place and date of shipment — means of transport</b>	9. <b>Supplementary details</b>			
10. <b>Description of goods — manufacturer</b>	11. <b>CN code</b>	12. <b>Quantity</b> <sup>(1)</sup>	13. <b>Fob value</b> <sup>(2)</sup>	
14. <b>CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY</b>				
15. <b>Competent authority</b> (name, full address, country)	At ..... on .....			
	(Signature)		(Stamp)	

<sup>(1)</sup> Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.

<sup>(2)</sup> In the currency of the sale contract.

## ALLEGATO IV

**LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES**  
**SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ**  
**LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER**  
**LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN**  
**ΠΑΔΕΒΑΤΕ ΡΙΙΚΛΙΚΕ ΑΣΥΤΥΣΤΕ ΝΙΜΕΚΙΡΙ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ**  
**LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES**  
**LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES**  
**ELENCO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI**  
**VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS**  
**ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS**  
**AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA**  
**LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI**  
**LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES**  
**LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH**  
**LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES**  
**ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV**  
**SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV**  
**LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA**  
**FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER**

**BELGIQUE/BELGIË**

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie  
 Administration du potentiel économique  
 Politiques d'accès aux marchés, services licences  
 Rue Général Leman 60  
 B-1040 Bruxelles  
 Télécopieur: (32-2) 230 83 22

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,  
 Middenstand & Energie  
 Bestuur Economisch Potentieel  
 Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen  
 Generaal Lemanstraat 60  
 B-1040 Brussel  
 Fax (32-2) 230 83 22

**ČESKÁ REPUBLIKA**

Ministerstvo průmyslu a obchodu  
 Licenční správa  
 Na Františku 32  
 CZ-110 15 Praha 1  
 Fax: + 420-22421 21 33

**DANMARK**

Erhvervs- og Boligstyrelsen  
 Økonomi- og Erhvervsministeriet  
 Vejlsøvej 29  
 DK-8600 Silkeborg  
 Fax (45) 35 46 64 01

**DEUTSCHLAND**

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle  
 (BAFA)  
 Frankfurter Straße 29—35  
 D-65760 Eschborn 1  
 Fax: + 49-61-969 42 26

**EESTI**

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium  
 Harju 11  
 EE-15072 Tallinn  
 Fax: + 372-6313 660

**ΕΛΛΑΔΑ**

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών  
 Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών  
 Κορνάρου 1  
 GR-105 63 Αθήνα  
 Φάξ (30-210) 32 86 094

**ESPAÑA**

Ministerio de Economía  
Secretaría General de Comercio Exterior  
Subdirección General de Productos Industriales  
Paseo de la Castellana 162  
E-28046 Madrid  
Fax (34) 91 349 38 31

**FRANCE**

SETICE  
8, rue de la Tour-des-Dames  
F-75436 Paris Cedex 09  
Télécopieur (33) 155 07 46 69

**IRELAND**

Department of Enterprise, Trade and Employment  
Import/Export Licensing, Block C  
Earlsfort Centre  
Hatch Street  
Dublin 2  
Ireland  
Fax (353-1) 631 25 62

**ITALIA**

Ministero delle Attività produttive  
Direzione generale per la Politica commerciale e per  
la gestione del regime degli scambi  
Viale America 341  
I-00144 Roma  
Fax (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36

**ΚΥΠΡΟΣ**

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού  
Υπηρεσία Εμπορίου  
Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής  
Οδός Ανδρέα Αραούζου αρ.6  
CY-1421 Λευκωσία  
Φαξ: (357-22) 37 51 20

**LATVIJA**

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija  
Brīvības iela 55  
LV-1519 Rīga  
Fakss: + 371-728 08 82

**LIETUVA**

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija  
Prekybos departamentas  
Gedimino pr. 38/2  
LT-01104 Vilnius  
Faksas (370-5) 26 23 974

**LUXEMBOURG**

Ministère des affaires étrangères  
Office des licences  
BP 113  
L-2011 Luxembourg  
Télécopieur (352) 46 61 38

**MAGYARORSZÁG**

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal  
Margit krt. 85.  
H-1024 Budapest  
Fax: (36-1) 336 73 02

**MALTA**

Divizjoni għall-Kummerċ  
Servizzi Kummerċjali  
Lascaris  
MT-Valletta CMR02  
Fax: + 356-25-69 02 99

**NEDERLAND**

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en  
uitvoer  
Postbus 30003, Engelse Kamp 2  
9700 RD Groningen  
Nederland  
Fax (31-50) 523 23 41

**ÖSTERREICH**

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit  
Außenwirtschaftsadministration  
Abteilung C2/2  
Stubenring 1  
A-1011 Wien  
Fax: + 43-1-711 00/83 86

**POLSKA**

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki  
Społecznej  
pl. Trzech Krzyży 3/5  
PL 00-507 Warszawa  
Fax: (48-22) 693 40 21 / 693 40 22

**PORTUGAL**

Ministério das Finanças  
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos  
Especiais sobre o Consumo  
Rua Terreiro do Trigo  
Edifício da Alfândega de Lisboa  
P-1140-060 Lisboa  
Fax: (351-21) 88142 61

**SLOVENIJA**

Ministrstvo za gospodarstvo  
Področje za ekonomske odnose s tujino  
Kotnikova 5  
SI-1000 Ljubljana  
Fax: + 386-1-478 36 11

**SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

Ministerstvo hospodárstva SR  
Odbor licencií  
Mierová 19  
SK-827 15 Bratislava 212  
Fax: + 421-2-43 42 39 19

**SUOMI/FINLAND**

Tullihallitus  
PL 512  
FIN-00101 Helsinki  
Faksi (358) 20 492 28 52  
Tullstyrelsen  
PB 512  
FIN-00101 Helsingfors  
Fax (358) 20 492 28 52

**SVERIGE**

Kommerskollegium  
Box 6803  
S-113 86 Stockholm  
Fax (46-8) 30 67 59

**UNITED KINGDOM**

Department of Trade and Industry  
Import Licensing Branch  
Queensway House — West Precinct  
Billingham TS23 2NF  
United Kingdom  
Fax (44-1642) 36 42 69

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1763/2004 DEL CONSIGLIO****dell'11 ottobre 2004****che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell'attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60, 301 e 308,

vista la posizione comune 2004/694/PESC relativa all'adozione di ulteriori misure a sostegno dell'attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia <sup>(1)</sup>,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY) è stato istituito in virtù delle risoluzioni 808 e 827 (1993) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, che si fondano sul capitolo VII della Carta dell'ONU. L'ICTY ha la facoltà di perseguire i responsabili di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale commesse nel territorio dell'ex Jugoslavia a partire dal 1991. Il Consiglio di sicurezza ha sostenuto che le diffuse e flagranti violazioni del diritto umanitario verificatesi nel territorio dell'ex Jugoslavia rappresentavano una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali e che l'istituzione, come misura ad hoc, di un tribunale internazionale e i procedimenti giudiziari a carico dei responsabili di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale avrebbero contribuito alla restaurazione e al mantenimento della pace.

(2) Il 28 agosto 2003, la risoluzione 1503 (2003) del Consiglio di sicurezza dell'ONU ha chiesto all'ICTY di completare il mandato entro il 2010 e a tutti gli Stati di intensificare la cooperazione con l'ICTY, di fornire tutta l'assistenza necessaria e, in particolare, di consegnare all'ICTY tutti gli imputati latitanti.

(3) La posizione comune 2004/694/PESC prevede che alcuni fondi e risorse economiche siano congelati per contribuire all'attuazione effettiva del mandato dell'ICTY. Queste misure restrittive dovrebbero essere utilizzate in modo tale da controllare tutte le transazioni che guar-

dano i fondi e le risorse economiche delle persone imputate dall'ICTY che sono ancora latitanti e neutralizzare ogni forma di sostegno che esse potrebbero ricevere dall'interno della Comunità.

(4) Tali misure rientrano nell'ambito del trattato e, pertanto, per evitare distorsioni della concorrenza, la loro applicazione richiede una normativa comunitaria nell'ambito della Comunità. Ai fini del presente regolamento, per territorio della Comunità si dovrebbero intendere i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi precisate.

(5) Per ragioni di opportunità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a modificare gli allegati del presente regolamento.

(6) Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione.

(7) Gli articoli 60 e 301 del trattato autorizzano il Consiglio a adottare, a determinate condizioni, misure volte a interrompere o ridurre i pagamenti o i movimenti di capitali e le relazioni economiche, nei confronti di paesi terzi. Le misure previste nel presente regolamento, che si applicano a singole persone non direttamente collegate al governo di un paese terzo, sono necessarie per raggiungere siffatto obiettivo della Comunità e l'articolo 308 del trattato autorizza il Consiglio ad adottarle ove il trattato non abbia previsto i poteri d'azione all'uopo richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1) per «fondi» si intendono le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra l'altro:

a) contanti, assegni, crediti monetari, tratte, ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;

b) depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e obblighi;

<sup>(1)</sup> Cfr. pag. 52 della presente Gazzetta ufficiale.

- c) valori mobiliari e titoli di credito, compresi partecipazioni e azioni, certificati di titoli, obbligazioni, pagherò, warrant, obbligazioni non garantite e contratti derivati, negoziati a livello pubblico o privato;
  - d) interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;
  - e) credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni e altri impegni finanziari;
  - f) lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;
  - g) documenti comprovanti partecipazioni in fondi o risorse finanziarie;
  - h) qualsiasi altro strumento di finanziamento all'esportazione;
- 2) per «congelamento dei fondi» si intende il blocco preventivo di qualsiasi movimento, trasferimento, variazione, utilizzo o operazione attinente ai fondi, che possa portare in qualsiasi modo a modificarne il volume, l'ammontare, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che permetta l'utilizzo dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
- 3) per «risorse economiche» si intendono le disponibilità di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
- 4) per «congelamento delle risorse economiche» si intende il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche.

#### Articolo 2

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche di proprietà o in possesso delle persone fisiche accusate dall'ICTY elencate nell'allegato I, o da esse detenuti.
2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche elencate nell'allegato I.
3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

#### Articolo 3

In deroga all'articolo 2 le autorità competenti degli Stati membri figuranti nell'allegato II possono autorizzare lo svincolo o la

messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che essi ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:

- a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;
- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni di servizi legali;
- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese amministrative connessi alla normale gestione dei fondi o delle risorse economiche congelati;
- d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che la relativa autorità competente abbia comunicato a tutte le altre autorità competenti e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.

La relativa autorità competente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione dell'eventuale autorizzazione concessa ai sensi del presente articolo.

#### Articolo 4

In deroga all'articolo 2 le autorità competenti degli Stati membri figuranti nell'allegato II possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati se sono soddisfatte le condizioni in appresso:

- a) i fondi o le risorse economiche formano oggetto di un privilegio costituito a livello giudiziale, amministrativo o arbitrale prima del 14 ottobre 2004 o di una sentenza in un procedimento giudiziario, amministrativo o arbitrale resa prima di tale data;
- b) i fondi o le risorse economiche saranno utilizzati esclusivamente per il soddisfacimento dei crediti privilegiati o riconosciuti validi nella sentenza, entro i limiti definiti dalle leggi e dalle normative applicabili che disciplinano i diritti delle persone che dispongono di tali crediti;
- c) il privilegio o la sentenza non sono a vantaggio di una persona, entità o organismo figurante nell'allegato I;
- d) il riconoscimento del privilegio o della sentenza non è contrario all'ordine pubblico nello Stato membro in questione.

La relativa autorità competente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione dell'eventuale autorizzazione concessa ai sensi del presente articolo.

*Articolo 5*

L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

- i) interessi o altri profitti legati a tali conti; ovvero
- ii) pagamenti connessi a contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima della data a decorrere dalla quale tali conti sono soggetti al presente regolamento,

a condizione che gli eventuali interessi, profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

*Articolo 6*

L'articolo 2, paragrafo 2, non impedisce operazioni di accreditamento sui conti congelati da parte di istituti finanziari che ricevono fondi trasferiti da terzi sul conto della persona o dell'entità che figura nell'elenco, a condizione che anche gli importi accreditati siano congelati. Gli istituti finanziari informano immediatamente le autorità competenti in merito a tali transazioni.

*Articolo 7*

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

- a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati, elencate nell'allegato II, e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso dette autorità competenti, alla Commissione;
- b) collaborare con le autorità competenti elencate nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

3. Tutte le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono usate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

*Articolo 8*

Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche o il rifiuto di renderli disponibili, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l'entità che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che si dimostri che vi è stata negligenza.

*Articolo 9*

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso in relazione al presente regolamento, in particolare quelle concernenti i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

*Articolo 10*

La Commissione è autorizzata a:

- a) modificare l'allegato I, tenendo conto delle decisioni del Consiglio relative all'attuazione della posizione comune 2004/694/PESC; e
- b) modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

*Articolo 11*

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure eventuali ulteriori modifiche delle stesse.

*Articolo 12*

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;
- b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all'interno o all'esterno del territorio della Comunità;
- d) a tutte le persone giuridiche, i gruppi o le entità registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro;
- e) a tutte le persone giuridiche, i gruppi o le entità operanti all'interno della Comunità.

*Articolo 13*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 ottobre 2004.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

B. R. BOT

---

*ALLEGATO I*

**Elenco delle persone di cui all'articolo 2**

- 1) Ante GOTOVINA. Data di nascita: 12 ottobre 1955. Luogo di nascita: isola di Pasman, Zara, Repubblica di Croazia.
  - 2) Radovan KARADŽIĆ. Data di nascita: 19 giugno 1945. Luogo di nascita: Savnik, Serbia e Montenegro.
  - 3) Ratko MLADIĆ. Data di nascita: 12 marzo 1942. Luogo di nascita: Kalinovik, Bosnia Erzegovina.
-

## ALLEGATO II

## Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 3 e 4

**BELGIO**

Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement/Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Egmont 1  
Rue des Petits Carmes/Karmelietenstraat 19  
B-1000 Bruxelles/Brussel

Service public fédéral des finances/Federale Overheidsdienst Financiën

Administration de la trésorerie/Administratie van de Thesaurie

Avenue des Arts/Kunstlaan 30

B-1040 Bruxelles/Brussel

Télécopieur/fax (32-2) 233 74 65

Courriel/e-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

**REPUBBLICA CECA**

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. Box 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel: +420 25704 4501

Fax: +420 25704 4502

**DANIMARCA**

Erhvervs- og Byggestyrelsen/National Agency for Enterprise and Construction

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tlf. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

E-mail: ebst@ebst.dk

**GERMANIA**

*Per il congelamento dei fondi:*

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel. (49-89) 2889 3800

Fax: (49-89) 350163 3800

*Per le merci:*

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel. (49-6196) 9 08-0

Fax: (49-6196) 9 08-800

**ESTONIA**

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: (372-6) 680 500

Faks: (372-6) 680 501

**GRECIA***A. Congelamento delle attività*

Ministry of Economy and Finance  
General Directory of Economic Policy  
Address: 5 Nikis Str.  
GR-101 80 Athens  
Tel. (30-210) 33 32 786  
Fax (30-210) 33 32 810

*A. Δέσμευση κεφαλαίων*

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών  
Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής  
Διεύθυνση: Νίκης 5  
GR-101 80 Αθήνα  
Τηλ. (30-210) 33 32 786  
Φαξ (30-210) 33 32 810

*B. Restrizioni alle importazioni e alle esportazioni*

Ministry of Economy and Finance  
General Directorate for Policy Planning and Management  
Address: 1 Kornaroy Str.  
GR-105 63 Athens  
Tel. (30-210) 32 86 401-3  
Fax (30-210) 32 86 404

*B. Περιορισμοί εισαγωγών-εξαγωγών*

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών  
Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής  
Διεύθυνση: Κορνάρου 1  
GR-105 63 Αθήνα  
Τηλ. (30-210) 32 86 401-3  
Φαξ (30-210) 32 86 404

**SPAGNA**

Dirección General del Tesoro y Política Financiera  
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos y Capitales  
Ministerio de Economía  
Paseo del Prado, 6  
E-28014 Madrid  
Tel. (34) 912 09 95 11

Subdirección General de Inversiones Exteriores  
Ministerio de Economía  
Paseo de la Castellana, 162  
E-28046 Madrid  
Tel. (34) 913 49 39 83

**FRANCIA**

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie  
Direction générale des douanes et des droits indirects  
Cellule embargo — Bureau E2  
Téléphone (33-1) 44 74 48 93  
Télécopieur (33-1) 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie  
Direction du Trésor  
Service des affaires européennes et internationales  
Sous-direction E  
139, rue de Bercy  
F-75572 Paris Cedex 12  
Téléphone (33-1) 44 87 72 85  
Télécopieur (33-1) 53 18 96 37

## Ministère des affaires étrangères

- Direction de la coopération européenne  
Sous-direction des relations extérieures de la Communauté  
Téléphone (33-1) 43 17 44 52  
Télécopieur (33-1) 43 17 56 95
- Direction générale des affaires politiques et de sécurité  
Service de la politique étrangère et de sécurité commune  
Téléphone (33-1) 43 17 45 16  
Télécopieur (33-1) 43 17 45 84

**IRLANDA**

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland  
Financial Markets Department  
Dame Street  
Dublin 2  
Ireland  
Tel.: 00353 1 6716666  
Fax: 00353 1 6798882

Department of Foreign Affairs  
United Nations Section  
79-80 St Stephens Green  
Dublin 2  
Ireland  
Tel.: 00353 1 4780822  
Fax: 00353 1 4082165

**ITALIA**

Ministero degli Affari esteri  
Direzione generale per i paesi dell'Europa  
Ufficio III  
Piazzale della Farnesina, 1  
I-00194 Roma  
Tel. (39) 06 36 91 22 78  
Fax (39) 06 323 58 33

Ministero dell'Economia e delle finanze  
Dipartimento del Tesoro  
Comitato di Sicurezza finanziaria  
Via XX Settembre, 97  
I-00187 Roma  
Tel. (39) 06 47 61 39 42  
Fax (39) 06 47 61 30 32

**CIPRO**

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL  
OF THE REPUBLIC OF CYPRUS  
Tel. 357 22 889 115  
Fax 357 22 667498  
Address: Apelli Street 1  
1403 Nicosia, Cyprus

**LETTONIA**

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija  
Brīvības iela 36  
Rīga LV-1395  
Tel. (371) 7016 201  
Fakss (371) 7828 121

**LITUANIA**

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija  
J. Tumo-Vaižganto 2  
LT-01511 Vilnius, Lietuva  
Tel. (+370) 5 2362444; 2362516; 2362593  
Faks. (+370) 5 2313090  
El. paštas: urm@urm.lt

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos  
Šermukšnių st. 3  
LT-01106 Vilnius, Lietuva  
Tel. (+370) 5 271 74 47  
Pasitikėjimo tel. (+370) 5 261 62 05  
Faks. (+370) 5 262 18 26  
El. paštas: info@fntt.lt

**LUSSEMBURGO**

Ministère des affaires étrangères  
Direction des relations internationales  
6, rue de la Congrégation  
L-1352 Luxembourg  
Téléphone (352) 478 23 46  
Télécopieur (352) 22 20 48

Ministère des finances  
3, rue de la Congrégation  
L-1352 Luxembourg  
Téléphone (352) 478 27 12  
Télécopieur (352) 47 52 41

**UNGHERIA**

Ministry of Interior  
József Attila utca 2/4.  
H-1051 Budapest  
Hungary  
Tel. +36 (1) 441-1000  
Fax +36 (1) 441-1437

Belügyminisztérium  
József Attila utca 2/4.  
H-1051 Budapest  
Magyarország  
Tel. +36 (1) 441-1000  
Fax +36 (1) 441-1437

**MALTA**

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet  
Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali  
Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin  
Palazzo Parisio  
Triq il-Merkanti  
Valletta CMR 02  
Tel: +356 21 245705  
Fax: +356 21 25 15 20

**PAESI BASSI**

Ministerie van Financiën  
Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit  
Postbus 20201  
2500 EE Den Haag  
Tel. 0031 703428997  
Fax 0031 703427984

**AUSTRIA**

Oesterreichische Nationalbank  
Otto-Wagner-Platz 3  
A-1090 Wien  
Tel. (+43-1) 404 20-00  
Fax (+43-1) 40420-73 99

**POLONIA***Autorità di coordinamento:*

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  
Departament Prawno-Traktatowy  
Al. J. Ch. Szucha 23  
00-580 Warszawa  
Polska  
Tel. (+48 22) 523 9427 lub 9348  
Fax (+48 22) 523 8329

*Congelamento delle attività:*

Ministerstwo Finansów  
Generalny Inspektor Informacji Finansowej  
ul. Świętokrzyska 12  
00-916 Warszawa  
Polska  
Tel. (+48 22) 694 59 70 lub 694 34 12 lub 826 01 87  
Fax (+48 22) 694 54 50

*Assistenza giudiziaria:*

Ministerstwo Sprawiedliwości  
Biuro Postępowania Przygotowawczego – Wydział Obrotu Prawnego z Zagranicą  
Al. Ujazdowskie 11  
00-950 Warszawa  
Polska  
Tel. (+48 22) 521 24 61 lub 521 24 661  
Fax (+48 22) 621 70 06

*Circolazione delle persone:*

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
Straż Graniczna  
02-514 Warszawa  
Tel. (+48 22) 845 40 71  
Fax (+48 22) 844 62 87

**PORTOGALLO**

Ministério dos Negócios Estrangeiros  
Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais  
Largo do Rilvas  
P-1350-179 Lisboa  
Tel.: (351) 21 394 60 72  
Fax: (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças  
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais  
Avenida Infante D. Henrique, n.º 1, C 2.º  
P-1100 Lisboa  
Tel.: (351) 21 882 32 40/47  
Fax: (351) 21 882 32 49

**SLOVENIA**

Ministrstvo za pravosodje (Ministry of justice)

Župančičeva 3

1000 Ljubljana

Slovenia

Tel. + 386 1 369 52 00

Telefaks + 386 1 369 57 83

E-pošta: gp.mp@gov.si

Ministrstvo za zunanje zadeve (Ministry of Foreign Affairs)

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Slovenia

Tel. + 386 1 478 20 00

Telefaks + 386 1 478 23 40 in 478 23 41

E-pošta: info.mzz@gov.si

**SLOVACCHIA**

Ministerstvo financií Slovenskej Republiky

Štefanovičova 5

P. O. Box 82

817 02 Bratislava

Slovenská republika

Tel: (421-2) 59 58 1111

Fax: (421-2) 52 49 80 42

**FINLANDIA**

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FI-00161 Helsinki/Helsingfors

P. (358-9) 16 00 5

F. (358-9) 16 05 57 07

**SVEZIA**

Riksförsäkringsverket (RFV)

S-103 51 Stockholm

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

**REGNO UNITO**

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London

SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel.: (44 20) 7270 5977/5323

Fax: (44 20) 7270 5430

E-Mail: financialsanctions@hm-treasury.gov.uk

**COMUNITÀ EUROPEA**

Commissione delle Comunità europee

Direzione generale delle relazioni esterne

Direzione PESC

Unità A.2: Questioni giuridiche e istituzionali per le relazioni esterne; sanzioni

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel. (32-2) 296 25 56

Fax (32-2) 296 75 63

E-Mail: relex-sanctions@cec.eu.int

**REGOLAMENTO (CE) N. 1764/2004 DELLA COMMISSIONE****del 13 ottobre 2004****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2004.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	71,0
	999	71,0
0707 00 05	052	100,7
	999	100,7
0709 90 70	052	87,5
	999	87,5
0805 50 10	052	64,4
	388	54,4
	524	61,7
	528	40,6
	999	55,3
0806 10 10	052	87,8
	400	166,6
	999	127,2
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	99,5
	400	72,4
	512	110,5
	524	110,5
	720	37,1
	800	144,9
	804	97,7
	999	96,1
0808 20 50	052	99,7
	388	83,6
	999	91,7

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1765/2004 DELLA COMMISSIONE****del 13 ottobre 2004****che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2002 per quanto riguarda l'impiego prolungato delle sostanze elencate nell'allegato II****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze<sup>(2)</sup> prevede misure temporanee per poter approntare altre soluzioni concernenti le utilizzazioni per le quali sono state fornite prove tecniche aggiuntive a dimostrazione che è assolutamente necessario continuare a utilizzare la sostanza attiva e che manca una valida soluzione alternativa.

(2) La Francia ha presentato nuove prove a dimostrazione della necessità di ulteriori utilizzazioni essenziali. La Commissione ha valutato tali informazioni insieme ad esperti dello Stato membro.

(3) Occorre prevedere deroghe solo per i casi che risultano giustificati e che non presentano motivi di preoccupazione; esse vanno comunque limitate alla lotta contro gli organismi nocivi per i quali non esiste altra valida alternativa.

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2076/2002.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

**Articolo 1**

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2076/2002, la riga relativa alla sostanza attiva 4-CPA (acido 4-clorofenossiacetico) è sostituita dalla seguente:

«4-CPA (acido 4-clorofenossiacetico)	Grecia	uva (senza semi)
	Spagna	pomodoro, melanzana
	Francia	pomodoro, melanzana»

**Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/71/CE della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 104).

<sup>(2)</sup> GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 835/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 43).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1766/2004 DELLA COMMISSIONE****del 13 ottobre 2004**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2199/2003 che stabilisce misure transitorie per l'applicazione per l'anno 2004 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime del pagamento unico per superficie per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2199/2003 della Commissione<sup>(1)</sup> stabilisce misure transitorie per l'applicazione per l'anno 2004 del regime del pagamento unico per superficie per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri»). In particolare, l'articolo 8, paragrafo 1, prevede che i pagamenti siano effettuati una volta l'anno nel periodo compreso fra il 1° dicembre 2004 e il 30 aprile 2005.
- (2) Per evitare che durante il periodo di semina del 2004 si possano verificare problemi di liquidità dovuti alla transizione al nuovo regime dai regimi di sostegno preadesione, che offrivano vari tipi di sostegno, è opportuno

che la data a partire dalla quale i nuovi Stati membri che adottano il regime del pagamento unico possono iniziare i pagamenti agli agricoltori per l'anno 2004 sia fissata al 16 ottobre 2004.

- (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2199/2003.
- (4) Le misure stabilite dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il paragrafo 1 dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2199/2003 è sostituito dal testo seguente:

«1. I pagamenti sono effettuati una volta l'anno nel periodo compreso fra il 16 ottobre 2004 e il 30 aprile 2005.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 16 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2004.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 328 del 17.12.2003, pag. 21. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1111/2004 (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 3).

## REGOLAMENTO (CE) N. 1767/2004 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2004

**che modifica il regolamento (CE) n. 2318/2001 per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2318/2001 della Commissione, del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura<sup>(2)</sup> contiene in particolare le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in uno Stato membro. Tali criteri non sono sufficienti ai fini del riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in differenti Stati membri.
- (2) Occorre stabilire le condizioni e la procedura per la concessione e la revoca, da parte degli Stati membri, del riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in differenti Stati membri in modo tale da garantire un'applicazione uniforme delle norme che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
- (3) La creazione di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in differenti Stati membri può contribuire all'obiettivo generale di conseguire uno sfruttamento razionale e sostenibile delle risorse che rientrano nell'ambito della politica comune della pesca e di garantire la sostenibilità di lungo termine del settore della pesca.
- (4) La normativa comunitaria in materia di concorrenza è applicabile alla produzione e al commercio dei prodotti della pesca nella misura in cui la sua applicazione non sia in contraddizione con norme esplicite relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, né possa compromettere il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.
- (5) Le disposizioni relative alla richiesta di estensione delle regole ai non aderenti presentata da un'organizzazione di produttori, come previsto dagli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 104/2000 non sono applicabili a un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta in differenti Stati membri.

(6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2318/2001.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2318/2001 è modificato come segue:

- 1) Nel titolo, la frase «relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura» è sostituita dalla frase seguente:

«relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura».

- 2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 2*

1. Uno Stato membro può concedere il riconoscimento a un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciute in tale Stato membro solamente qualora:

- a) essa raggruppi una minima parte del numero totale di organizzazioni di produttori riconosciute dallo Stato membro in questione in un determinato settore d'attività e
- b) il valore della produzione commercializzata dall'associazione rappresenti, nel settore di attività interessato, almeno il 20 % del valore della produzione nazionale.

2. Uno Stato membro può concedere il riconoscimento a un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciute in diversi Stati membri solamente qualora:

- a) l'associazione abbia la propria sede ufficiale sul territorio di tale Stato membro;
- b) il valore della produzione commercializzata dall'associazione rappresenti una proporzione minima della produzione di un determinato prodotto della pesca in una data zona;
- c) le organizzazioni di produttori che costituiscono l'associazione si occupino congiuntamente di sfruttamento, produzione e commercializzazione di risorse della pesca e

<sup>(1)</sup> GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU L 313 del 30.11.2001, pag. 9.

d) l'associazione svolga la propria attività nel rispetto delle disposizioni sulla ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca in conformità dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca<sup>(1)</sup>.

3. Lo Stato membro che ospita la sede ufficiale dell'associazione mette a punto, di concerto con gli altri Stati membri interessati, la cooperazione amministrativa necessaria per garantire il rispetto delle condizioni per il riconoscimento ed effettuare i controlli sulle attività dell'associazione. La cooperazione amministrativa deve includere anche la revoca del riconoscimento.

4. Un'associazione di organizzazioni di produttori non può detenere una posizione dominante in un dato mercato,

a meno che ciò non sia necessario per perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 33 del trattato.

5. Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 2318/2001 si applicano *mutatis mutandis* alle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in uno e più Stati membri.

6. L'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 908/2000 non si applica alle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in differenti Stati membri.»

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2004.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1768/2004 DELLA COMMISSIONE****del 13 ottobre 2004****che fissa le percentuali di deprezzamento da applicare all'acquisto d'intervento dei prodotti agricoli per l'esercizio 2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78, il deprezzamento dei prodotti agricoli giacenti all'intervento pubblico deve essere operato al momento del loro acquisto. La percentuale di deprezzamento corrisponde, al massimo, alla differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo prevedibile di smercio di ciascun prodotto.
- (2) In virtù dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1883/78, la Commissione può, al momento dell'acquisto, limitare il deprezzamento ad una frazione della suddetta percentuale, frazione che non può essere inferiore al 70 % del deprezzamento totale. Appare opportuno fissare per l'esercizio contabile 2005 i coefficienti che gli organismi di intervento dovranno applicare ai valori d'acquisto mensili di alcuni prodotti al fine di poter stabilire l'ammontare del deprezzamento.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per i prodotti indicati in allegato che, dopo essere stati acquistati in regime d'intervento pubblico, siano stati immagazzinati o presi in consegna dagli organismi d'intervento tra il 1° ottobre 2004 e il 30 settembre 2005, si procede ad un deprezzamento del valore equivalente alla differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo prevedibile di vendita.
2. Per stabilire l'ammontare del deprezzamento, gli organismi d'intervento applicano ai valori dei prodotti acquistati ogni mese i coefficienti riportati in allegato.
3. Gli importi delle spese così calcolate sono comunicati alla Commissione mediante le dichiarazioni compilate a norma del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione<sup>(2)</sup>.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2004.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96 (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 10).

<sup>(2)</sup> GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2035/2003 (GU L 302 del 20.11.2003, pag. 6).

## ALLEGATO

## Coefficients di deprezzamento da applicare ai valori d'acquisto mensili

Prodotto	Coefficiente
Frumento tenero panificabile	—
Orzo	0,20
Segala	—
Granturco	0,15
Sorgo	0,15
Zucchero	0,55
Risone	0,20
Alcole	0,65
Burro	0,40
Latte scremato in polvere	0,20
Carne bovina in quarti	0,25
Carne bovine disossata	0,25

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2004

**relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica moldova che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica moldova nella Comunità europea**

(2004/692/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° luglio 1998 è entrato in vigore l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica moldova, dall'altra <sup>(1)</sup>.
- (2) La Commissione ha concluso i negoziati per un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica moldova che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica moldova nella Comunità europea,

*Articolo 1*

1. È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica moldova che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica moldova nella Comunità europea.
2. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 2004.

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
L. J. BRINKHORST

<sup>(1)</sup> GU L 181 del 24.6.1998, pag. 3.

**ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE**

**tra la Comunità europea e la Repubblica moldova che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica moldova nella Comunità europea**

*A. Lettera della Comunità europea*

Signor ...,


1. Mi prego far riferimento alle consultazioni svoltesi tra la Comunità europea e il governo della Repubblica moldova in merito agli scambi di taluni prodotti di acciaio.
2. A seguito di dette consultazioni, le parti hanno deciso di instaurare un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per taluni prodotti di acciaio al fine di migliorare la trasparenza e di evitare distorsioni degli scambi. Il sistema di duplice controllo viene descritto in dettaglio in allegato alla presente lettera.
3. Il presente scambio di lettere lascia impregiudicate le disposizioni pertinenti degli accordi bilaterali sugli scambi e sulle questioni commerciali, segnatamente quelle riguardanti le misure antidumping e le misure di salvaguardia.
4. Ciascuna delle parti può proporre in qualsiasi momento, previo accordo di entrambe le parti, modifiche dell'allegato o delle relative appendici che entreranno in vigore una volta approvate. Qualora siano aperte inchieste antidumping o di salvaguardia o siano introdotte nella Comunità europea misure nei confronti di un prodotto soggetto al sistema di duplice controllo, la Moldova deciderà se escludere o meno il prodotto in questione da detto sistema. Tale decisione, tuttavia, non pregiudicherà l'immissione in libera pratica del prodotto nella Comunità europea.
5. Concludendo, mi prego proporre che, se il Suo governo è d'accordo sul contenuto della presente lettera, dell'allegato e delle appendici, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica moldova, che entrerà in vigore alla data della Sua risposta.

Voglia accettare, signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Hecho en Bruselas, el  
V Bruselu dne  
Udfærdiget i Bruxelles, den  
Geschehen zu Brüssel am  
Brüssel,  
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις  
Done at Brussels,  
Fait à Bruxelles, le  
Fatto a Bruxelles, addì  
Briselē,  
Priimta Briuselyje,  
Kelt Brüsselben,  
Magýmula fi Brussel,  
Gedaan te Brussel,  
Sporządzono w Brukseli, dnia  
Feito em Bruxelas,  
V Bruseli  
V Bruslju,  
Tehty Brysselissä  
Utfärdat i Bryssel den  
Întocmit la Bruxelles

29 -09- 2004

Por la Comunidad Europea  
Za Evropské společenství  
For Det Europæiske Fællesskab  
Für die Europäische Gemeinschaft  
Euroopa Ühenduse nimel  
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα  
For the European Community  
Pour la Communauté européenne  
Per la Comunità europea  
Eiropas Kopienas vārdā  
Europos bendrijos vardu  
az Európai Közösség részéről  
Ghall-Komunità Ewropea  
Voor de Europese Gemeenschap  
W imieniu Wspólnoty Europejskiej  
Pela Comunidade Europeia  
Za Európske spoločenstvo  
za Evropsko skupnost  
Euroopan yhteisön puolesta  
På Europeiska gemenskapens vägnar  
din partea Comunității Europene



*B. Lettera del governo della Repubblica moldova*

Signor ...,

Mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del 29 settembre 2004, così redatta:

- «1. Mi pregio far riferimento alle consultazioni svoltesi tra la Comunità europea e il governo della Repubblica moldova in merito agli scambi di taluni prodotti di acciaio.
2. A seguito di dette consultazioni, le parti hanno deciso di instaurare un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per taluni prodotti di acciaio al fine di migliorare la trasparenza e di evitare distorsioni degli scambi. Il sistema di duplice controllo viene descritto in dettaglio in allegato alla presente lettera.
3. Il presente scambio di lettere lascia impregiudicate le disposizioni pertinenti degli accordi bilaterali sugli scambi e sulle questioni commerciali, segnatamente quelle riguardanti le misure antidumping e le misure di salvaguardia.
4. Ciascuna delle parti può proporre in qualsiasi momento, previo accordo di entrambe le parti, modifiche dell'allegato o delle relative appendici che entreranno in vigore una volta approvate. Qualora siano aperte inchieste antidumping o di salvaguardia o siano introdotte nella Comunità europea misure nei confronti di un prodotto soggetto al sistema di duplice controllo, la Moldova deciderà se escludere o meno il prodotto in questione da detto sistema. Tale decisione, tuttavia, non pregiudicherà l'immissione in libera pratica del prodotto nella Comunità europea.
5. Concludendo, mi pregio proporLe che, se il Suo governo è d'accordo sul contenuto della presente lettera, dell'allegato e delle appendici, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica moldova, che entrerà in vigore alla data della Sua risposta.»

Mi pregio confermarLe che il mio governo è d'accordo su quanto precede e che la Sua lettera, la presente risposta, il relativo allegato e le relative appendici costituiscono un accordo come da Lei proposto.

Voglia accettare, signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Hecho en Bruselas, el  
V Bruselu dne  
Udfærdiget i Bruxelles, den  
Geschehen zu Brüssel am  
Brüssel,  
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις  
Done at Brussels,  
Fait à Bruxelles, le  
Fatto a Bruxelles, addì  
Briselē,  
Priimta Briuselyje,  
Kelt Brüsselben,  
Magýmula fi Brussel,  
Gedaan te Brussel,  
Sporządzono w Brukseli, dnia  
Feito em Bruxelas,  
V Bruseli  
V Bruslju,  
Tehty Brysselissä  
Utfärdat i Bryssel den  
Íntocmit la Bruxelles

29-09-2004

din partea Guvernului Republicii Moldova  
Por el Gobierno de la República de Moldava  
Za vládu Moldavské republiky  
For regeringen for Republikken Moldova  
Für die Regierung der Republik Moldau  
Moldova Vabariigi valitsuse nimel  
Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας  
For the Government of the Republic of Moldova  
Pour le gouvernement de la République de Moldova  
Per il governo della Repubblica moldova  
Moldovas Republikas valdības vārdā  
Moldovas Respublikos Vyriausybės vardu  
a Moldovai Köztársaság kormányának nevében  
Ghall-Gvern tar-Repubblika tal-Moldova  
Voor de regering van de Republiek Moldavië  
W imieniu Rządu Republiki Mołdowy  
Pelo Governo da República da Moldova  
za vládu Moldavskej republiky  
Za Vlado Republike Moldavije  
Moldovan tasavallan hallituksen puolesta  
För Republiken Moldaviens regering



## ALLEGATO

**dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica moldova che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica moldova nella Comunità europea**

- 1.1. Nel periodo dal 29 ottobre 2004 al 31 dicembre 2006, sempreché le parti non decidano di porre fine al sistema prima di questa scadenza, l'importazione nella Comunità europea dei prodotti elencati nell'appendice I, originari della Moldovia, è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità della Comunità europea e conforme al modello di cui all'appendice II.
- 1.2. Nel periodo di cui al punto precedente, sempreché le parti non decidano di porre fine al sistema prima di questa scadenza, l'importazione nella Comunità europea dei prodotti elencati nell'appendice I, originari della Moldovia, è subordinata altresì al rilascio di un documento di esportazione da parte delle autorità competenti della Moldovia.
- 1.3. Per ottenere il rilascio del documento di vigilanza, l'importatore deve presentare l'originale debitamente compilato del documento di esportazione. L'importatore deve in ogni caso presentare l'originale del documento di esportazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di spedizione delle merci cui si riferisce il documento.
- 1.4. Il rilascio del documento di vigilanza e del documento di esportazione avviene per ogni singola operazione.
- 1.5. La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti sono caricati, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto.
- 1.6. Il documento di esportazione, conforme al modello di cui all'appendice III, è valido per l'esportazione in tutto il territorio doganale della Comunità europea.
- 1.7. La Repubblica moldova notifica alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle competenti autorità governative moldove autorizzate a rilasciare e a verificare i documenti di esportazione, allegando i facsimili dei timbri e delle firme utilizzati a tal fine. La Repubblica moldova, inoltre, informa la Commissione di qualsiasi modifica di tali dati.
- 1.8. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità europea (in appresso denominata «NC»). L'origine dei prodotti contemplati dal presente accordo è determinata secondo le norme in materia di origine non preferenziale vigenti nella Comunità europea.
- 1.9. Le autorità competenti della Comunità europea si impegnano ad informare la Repubblica moldova di qualsiasi modifica della NC riguardante i prodotti contemplati dal presente accordo prima che dette modifiche entrino in vigore nella Comunità europea.
- 1.10. Nell'appendice IV figurano alcune disposizioni tecniche sul funzionamento del sistema di duplice controllo.
  - 2.1. La Repubblica moldova s'impegna a fornire alla Comunità europea informazioni statistiche precise sui documenti di esportazione rilasciati dalle sue autorità a norma del punto 1.2. Dette informazioni devono essere inviate alla Comunità europea entro il giorno 28 del mese successivo a quello cui si riferiscono.
  - 2.2. La Comunità europea s'impegna a fornire alle autorità moldove informazioni statistiche precise sui documenti di vigilanza rilasciati dagli Stati membri per i documenti di esportazione rilasciati dalle autorità moldove a norma del punto 1.1. Dette informazioni devono essere inviate alle autorità moldove entro il giorno 28 del mese successivo a quello cui si riferiscono.
3. Se necessario, su richiesta di una delle due parti, si tengono consultazioni su qualsiasi problema derivante dall'applicazione del presente accordo. Tali consultazioni si svolgono con la massima tempestività. Le parti partecipano alle consultazioni che si tengono ai sensi del presente punto in uno spirito di cooperazione e con l'intento di appianare le loro divergenze.
  - 3.1. Fatte salve le disposizioni del punto 2.2, e al fine di garantire un efficace funzionamento del presente accordo, la Comunità europea e la Repubblica moldova decidono di adottare tutti i provvedimenti necessari a prevenire e/o avviare indagini, o di avviare ogni necessaria azione legale e/o amministrativa, al fine di combattere le elusioni, in particolare mediante trasbordo, ripespizione, false dichiarazioni concernenti il paese di origine, contraffazione dei documenti di esportazione e/o di altri documenti, false dichiarazioni concernenti i quantitativi, la designazione o la classificazione delle merci. La Repubblica moldova e la Comunità europea convengono pertanto di definire, in conformità con le rispettive legislazioni, le disposizioni giuridiche e le procedure amministrative necessarie per poter intervenire in modo efficace contro dette elusioni, anche adottando misure correttive giuridicamente vincolanti nei confronti degli esportatori e/o degli importatori coinvolti.

- 3.2. Qualora, sulla base delle informazioni disponibili, le parti dovessero ritenere che si stia eludendo il presente accordo, esse possono richiedere consultazioni che saranno avviate senza indugio.
- 3.3. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al punto 3.2, ciascuna delle parti prende tutte le misure cautelari necessarie e/o, se richiesta dall'altra parte, tutte le misure necessarie previste dalla sua legislazione onde sospendere o rifiutare il rilascio del documento di esportazione e del documento di vigilanza. La Repubblica moldova può altresì decidere di ritirare i documenti di esportazione già rilasciati.
- 3.4. Qualora, nel corso delle consultazioni di cui al punto 3.2, le parti non giungano a una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Comunità ha il diritto, se viene sufficientemente dimostrata l'esistenza di false dichiarazioni relative ai quantitativi, alla designazione o alla classificazione delle merci o al paese di origine, di rifiutarsi di importare i prodotti in questione.
4. Le comunicazioni da effettuare ai sensi della presente decisione devono pervenire:
- per quanto riguarda la Comunità europea, alla Commissione delle Comunità europee,
  - per quanto riguarda la Moldova, alla Missione della Repubblica moldova presso le Comunità europee.

---

*Appendice I*

7202	7301
7203	7303
7206	7304
7207	7305
7208	7306
7209	7307
7210	7312
7211	
7212	
7213	
7214	
7215	
7216	
7217	
7218	
7219	
7220	
7221	
7222	
7223	
7224	
7225	
7226	
7227	
7228	
7229	

---

## Appendice II

## COMUNITÀ EUROPEA

## DOCUMENTO DI VIGILANZA

Esemplare per il destinatario	1	1. <b>Destinatario</b> (ragione sociale, indirizzo completo, paese, partita IVA)	2. <b>Numero di rilascio</b>
	1		3. <b>Luogo e data previsti per l'importazione</b>
			4. <b>Autorità competente per il rilascio</b> (denominazione, indirizzo e numero di telefono)
		5. <b>Dichiarante/rappresentante (se del caso)</b> (nome e indirizzo completo)	6. <b>Paese di origine</b> (e codice della nomenclatura)
		7. <b>Paese di provenienza</b> (e codice della nomenclatura)	
		8. <b>Ultimo giorno di validità</b>	
	9. <b>Designazione delle merci</b>	10. <b>Codice delle merci (NC) e categoria</b>	
		11. <b>Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari</b>	
	12. <b>Valore cif frontiera CE in euro</b>		
13. <b>Indicazioni supplementari</b>			
14. <b>Visto dell'autorità competente</b>			
Data:			
Firma:			
Timbro:			

15. <b>IMPUTAZIONI</b> Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata			
16. <b>Quantità netta</b> (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. <b>Documento doganale</b> (modello e numero) o numero di estratto e data di imputazione	20. <b>Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputa- zione</b>
17. <b>In cifre</b>	18. <b>In lettere per la quantità imputata</b>		
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			

Unire qui eventuali fogli aggiunti

## COMUNITÀ EUROPEA

## DOCUMENTO DI VIGILANZA

Esemplare per l'autorità competente	2	1. <b>Destinatario</b> (ragione sociale, indirizzo completo, paese, partita IVA)	2. <b>Numero di rilascio</b>	
	2		5. <b>Dichiarante/rappresentante (se del caso)</b> (nome e indirizzo completo)	3. <b>Luogo e data previsti per l'importazione</b>
				4. <b>Autorità competente per il rilascio</b> (denominazione, indirizzo e numero di telefono)
				6. <b>Paese di origine</b> (e codice della nomenclatura)
		7. <b>Paese di provenienza</b> (e codice della nomenclatura)		
			8. <b>Ultimo giorno di validità</b>	
		9. <b>Designazione delle merci</b>	10. <b>Codice delle merci (NC) e categoria</b>	
			11. <b>Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari</b>	
	12. <b>Valore cif frontiera CE in euro</b>			
	13. <b>Indicazioni supplementari</b>			
	14. <b>Visto dell'autorità competente</b>			
	Data:			
	Firma:		Timbro:	

15. <b>IMPUTAZIONI</b> Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata			
16. <b>Quantità netta</b> (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. <b>Documento doganale</b> (modello e numero) o numero di estratto e data di imputazione	20. <b>Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputa- zione</b>
17. <b>In cifre</b>	18. <b>In lettere per la quantità imputata</b>		
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			

Unire qui eventuali fogli aggiunti

Appendice III

1. <b>Exporter</b> (name, full address, country)	<b>ORIGINAL</b>		2. <b>Number</b>	
	3. <b>Year</b>		4. <b>Product group</b>	
	<b>EXPORT DOCUMENT</b> (steel products)			
5. <b>Consignee</b> (name, full address, country)	6. <b>Country of origin</b>		7. <b>Country of destination</b>	
	9. <b>Supplementary details</b>			
8. <b>Place and date of shipment — means of transport</b>				
10. <b>Description of goods — manufacturer</b>	11. <b>CN code</b>	12. <b>Quantity</b> <sup>(1)</sup>	13. <b>Fob value</b> <sup>(2)</sup>	
14. <b>CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY</b>				
15. <b>Competent authority</b> (name, full address, country)	At ..... on .....			
	(Signature)		(Stamp)	

<sup>(1)</sup> Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.  
<sup>(2)</sup> In the currency of the sale contract.

1. <b>Exporter</b> (name, full address, country)	<b>COPY</b>		2. <b>Number</b>	
	3. <b>Year</b>		4. <b>Product group</b>	
5. <b>Consignee</b> (name, full address, country)	<b>EXPORT DOCUMENT</b> (steel products)			
	6. <b>Country of origin</b>		7. <b>Country of destination</b>	
8. <b>Place and date of shipment — means of transport</b>	9. <b>Supplementary details</b>			
10. <b>Description of goods — manufacturer</b>	11. <b>CN code</b>	12. <b>Quantity</b> <sup>(1)</sup>	13. <b>Fob value</b> <sup>(2)</sup>	
14. <b>CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY</b>				
15. <b>Competent authority</b> (name, full address, country)	At ..... on .....			
	(Signature)		(Stamp)	

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.  
(2) In the currency of the sale contract.

## Appendice IV

**MOLDOVA**

Disposizioni tecniche relative all'applicazione del sistema di duplice controllo

1. Il formato dei documenti di esportazione è di 210 x 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m<sup>2</sup>. Essi sono redatti in inglese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello. I documenti possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. In tal caso, soltanto la prima copia è l'originale. L'originale e le copie devono essere chiaramente contrassegnati come tali. Solo l'originale è considerato valido dalle competenti autorità della Comunità europea per il controllo delle esportazioni nella Comunità europea secondo le disposizioni del sistema di duplice controllo.
2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. Detto numero è composto dai seguenti elementi:
  - due lettere che indicano il paese esportatore: MO = Moldova,
  - due lettere che indicano lo Stato membro dove avviene lo sdoganamento:
    - BE = Belgio
    - DK = Danimarca
    - DE = Germania
    - EL = Grecia
    - ES = Spagna
    - FR = Francia
    - IE = Irlanda
    - IT = Italia
    - LU = Lussemburgo
    - NL = Paesi Bassi
    - AT = Austria
    - PT = Portogallo
    - FI = Finlandia
    - SE = Svezia
    - GB = Regno Unito
    - CZ = Repubblica ceca
    - EE = Estonia
    - CY = Cipro
    - LV = Lettonia
    - LT = Lituania
    - HU = Ungheria
    - MT = Malta
    - PL = Polonia
    - SI = Slovenia
    - SK = Repubblica slovacca
  - un numero di una cifra che indica l'anno in questione, corrispondente all'ultima cifra dell'anno (ad esempio «4» per il 2004),
  - un numero di due cifre, da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore,
  - un numero a cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro dove avviene lo sdoganamento.
3. documenti di esportazione hanno validità per l'anno di calendario del rilascio, come risulta dalla casella n. 3 dei documenti stessi.
4. La Moldova non è tenuta a indicare i prezzi nel documento di esportazione, ma deve comunicarli, su richiesta, alle autorità comunitarie.

5. I documenti di esportazione possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi devono recare la dicitura «issued retrospectively».
  6. In caso di furto, perdita o distruzione di un documento di esportazione, l'esportatore può rivolgersi all'autorità governativa competente che lo ha rilasciato per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in suo possesso. I duplicati devono recare la dicitura «duplicate» e la data dei documenti di esportazione originali.
  7. Le autorità competenti della Comunità europea sono immediatamente informate del ritiro o della modifica di documenti di esportazione già rilasciati nonché, se del caso, dei motivi del ritiro o della modifica.
-

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 2004

**che modifica la decisione 2004/233/CE con riguardo all'elenco dei laboratori autorizzati a controllare l'efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici**

[notificata con numero C(2004) 3686]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/693/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

carnivori domestici<sup>(2)</sup>, ha stabilito un elenco dei laboratori approvati negli Stati membri sulla base dei risultati delle prove di idoneità comunicati dal Laboratorio AFSSA di Nancy.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa lo specifico istituto responsabile della fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

(3) Tre laboratori, rispettivamente nei Paesi Bassi, Polonia e Portogallo, sono stati approvati dal Laboratorio AFSSA di Nancy conformemente alla decisione 2000/258/CE.

(4) Di conseguenza è opportuno aggiungere i tre laboratori all'elenco dei laboratori autorizzati negli Stati membri stabilito nell'allegato alla decisione 2004/233/CE.

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2000/258/CE ha designato il Laboratorio Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments de Nancy (Laboratorio AFSSA di Nancy) in Francia, come istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici. La decisione prevede anche che il Laboratorio AFSSA di Nancy in Francia, invii alla Commissione l'elenco dei laboratori abilitati ad effettuare tali test. Di conseguenza il Laboratorio AFSSA di Nancy effettua le prove di idoneità necessarie ai fini del riconoscimento dei laboratori che intendono effettuare i test sierologici.

(5) Inoltre, a seguito della richiesta presentata dalla Germania occorre modificare gli indirizzi dei due laboratori autorizzati per la Germania.

(6) Inoltre, a seguito della richiesta presentata dalla Slovenia, il nome del laboratorio diagnostico in quello Stato membro va modificato.

(7) La decisione 2004/233/CE va modificata di conseguenza.

(2) La decisione 2004/233/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, che autorizza determinati laboratori a controllare l'efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

<sup>(1)</sup> GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40. Decisione modificata dalla decisione 2003/60/CE della Commissione (GU L 23 del 28.1.2003, pag. 30).

<sup>(2)</sup> GU L 71 del 10.3.2004, pag. 30. Decisione modificata dalla decisione 2004/448/CE (GU L 155 del 30.4.2004, pag. 84, rettificata nella GU L 193 dell'1.6.2004, pag. 64).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato I della decisione 2004/233/CE è sostituito dal testo in allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2004.

*Per la Commissione*  
David BYRNE  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

**NOMI DEI LABORATORI**

## (AT) AUSTRIA

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH  
Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling  
Robert-Koch-Gasse 17  
A-2340 Mödling

## (BE) BELGIO

Institut Pasteur de Bruxelles  
642, rue Engeland  
B-1180 Bruxelles

## (DE) GERMANIA

1. Institut für Virologie, Fachbereich Veterinärmedizin  
Justus-Liebig-Universität Gießen  
Frankfurter Straße 107  
D-35392 Gießen
2. Eurovir Hygiene-Institut  
Im Biotechnologiepark  
D-14943 Luckenwalde
3. Bayrisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit  
Dienststelle Oberschleißheim  
Veterinärstraße 2  
D-85764 Oberschleißheim
4. Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt  
Fachbereich 4  
Veterinäruntersuchungen und -epidemiologie  
Haferbreiter Weg 132-135  
D-39576 Stendal
5. Staatliches Veterinäruntersuchungsamt  
Zur Taubeneiche 10-12  
D-59821 Arnsberg
6. Institut für epidemiologische Diagnostik  
Friedrich-Loeffler-Institut  
Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit  
Standort Wusterhausen  
Seestraße 155  
D-16868 Wusterhausen
7. Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen  
Zschopauer Straße 186  
D-09126 Chemnitz

## (DK) DANIMARCA

Danish Institute for Food and Veterinary Research  
Lindholm  
DK-4771 Kalvehave

## (GR) GRECIA

Centre of Athens Veterinary Institutions Virus Department  
25, Neapoleos Str  
GR-153 10 Ag. Paraskevi, Athens

## (ES) SPAGNA

Laboratorio Central de Veterinaria de Santa Fe  
Camino del Jau s/n  
E-18320 Santa Fe (Granada)

## (FI) FINLANDIA

National Veterinary and Food Research Institute  
PL 45  
FIN-00581 Helsinki

## (FR) FRANCIA

1. AFSSA Nancy  
Domaine de Pixérécourt  
B.P. 9  
F-54220 Malzeville
2. Laboratoire vétérinaire départemental de la Haute-Garonne  
78, rue Boudou  
F-31140 Launaguet
3. Laboratoire départemental de la Sarthe  
128, rue de Beaugé  
F-72018 Le Mans Cedex 2
4. Laboratoire départemental d'analyses du Pas-de-Calais  
Parc des Bonnettes  
2, rue du Genévrier  
F-62022 Arras Cedex

## (IT) ITALIA

1. Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie  
Via Romea 14/A  
I-35020 Legnaro (PD)
2. Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise  
Via Campio Boario  
I-64100 Teramo
3. Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana  
Via Appia Nuova 1411  
I-00178 Roma Capannelle

## (NL) PAESI BASSI

Central Institute for Animal Disease Control (CIDC) Lelystad  
P.O. Box 2004  
8203 AA Lelystad  
Nederland

## (PL) POLONIA

National Veterinary Research Institute  
Al. Partyzantow 57  
24-100 Pulawy  
Poland

## (PT) PORTOGALLO

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)  
Estrada de Benfica N° 701  
P-1500 Lisboa

## (SE) SVEZIA

National Veterinary Institute  
(Department of Virology)  
S-751 89 Uppsala

## (SI) SLOVENIA

National Veterinary Institute  
Gerbiceva 60  
1000 Ljubljana  
Slovenia

## (SK) SLOVACCHIA

State Veterinary Institute  
Pod drahami 918  
960 86 Zvolen  
Slovakia

## (GB) REGNO UNITO

1. Veterinary Laboratories Agency  
Virology Department  
Woodham Lane,  
New Haw  
Addlestone  
Surrey KT15 3NB  
United Kingdom
2. Biobest  
Pentlands Science Park  
Bush Loan  
Penicuik  
Midlothian  
EH26 0PZ  
United Kingdom

*Nota:* dettagli aggiornati regolarmente per quanto riguarda le persone di contatto, i numeri di fax e di telefono, gli indirizzi e-mail dei suddetti laboratori sono disponibili sul sito

[http://europa.eu.int/comm/food/animal/liveanimals/pets/approval\\_en.htm](http://europa.eu.int/comm/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm).

---

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

**POSIZIONE COMUNE 2004/694/PESC DEL CONSIGLIO**

**dell'11 ottobre 2004**

**relativa ad ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

*Articolo 1*

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 marzo 2004, il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/293/PESC<sup>(1)</sup> che proroga le misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) sotto forma di restrizioni all'ammissione di persone coinvolte in attività che possano aiutare latitanti a continuare a sottrarsi alla giustizia per reati di cui sono stati incriminati dall'ICTY, o che agiscono comunque in una maniera che possa ostacolare l'efficace attuazione del mandato dell'ICTY.
- (2) Il Consiglio ha ribadito la necessità di intensificare gli sforzi per tradurre Radovan Karadžić, Ratko Mladić e Ante Gotovina dinanzi all'ICTY.
- (3) Per completare le misure raccomandate nella risoluzione 1503 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 28 agosto 2003, contro individui, gruppi o organizzazioni che aiutano imputati latitanti e tenuto conto che la risoluzione invita tutti gli Stati ad intensificare la cooperazione con l'ICTY, con particolare riguardo a Radovan Karadžić, Ratko Mladić e Ante Gotovina, il Consiglio reputa opportuno congelare i beni di tali persone nel quadro dello sforzo globale compiuto dall'UE per impedire che sia loro prestata una qualsiasi forma di aiuto e per consegnarli all'ICTY.
- (4) Se del caso, il Consiglio rinnoverà o modificherà le presenti misure qualora le persone soggette al congelamento dei beni continuino ad essere latitanti.
- (5) Per l'attuazione delle presenti misure è necessaria un'azione della Comunità,

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti alle persone fisiche di cui all'elenco dell'allegato, che sono state incriminate dall'ICTY.

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche di cui all'allegato.

3. Deroche possono essere concesse per fondi o risorse economiche che sono:

- a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
- d) necessari per coprire spese.

4. Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

- a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o
- b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi anteriori alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

<sup>(1)</sup> GU L 94 del 31.3.2004, pag. 65.

*Articolo 2*

Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o della Commissione, adotta modifiche dell'elenco riportato in allegato, come d'uopo.

*Articolo 3*

Per massimizzare l'impatto delle succitate misure, l'Unione europea incoraggia i paesi terzi a adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente posizione comune.

*Articolo 4*

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione. Essa si applica per un periodo di 12 mesi. Essa è oggetto d'esame continuo ed è, se del caso, rinnovata o modi-

ficata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

*Articolo 5*

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 11 ottobre 2004.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

B. R. BOT

---

*ALLEGATO***Elenco delle persone di cui all'articolo 1**

1. Radovan Karadžić nato il 19.6.1945 nel comune di Savnik, Serbia e Montenegro
  2. Ratko Mladić nato il 12.3.1942 nel comune di Kalinovik, Bosnia-Erzegovina
  3. Ante Gotovina nato il 12.10.1955 nell'isola di Pasman, comune di Zara, Repubblica di Croazia
-

**RETTIFICHE**

**Rettifica del regolamento (CE) n. 1761/2004 della Commissione, del 12 ottobre 2004, recante misure specifiche nel settore dei cavolfiori**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 314 del 13 ottobre 2004)*

La pubblicazione del regolamento (CE) n. 1761/2004 va considerata nulla e non avvenuta.

---